

DETERMINAZIONE DELLA DIRETTRICE DELLA DIVISIONE SARPULIA

N.SAR/142/2024 del registro delle determinazioni

OGGETTO: Determinazioni Gara telematica a procedura aperta per l'affidamento di servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali delle aziende sanitarie della Regione Puglia (n.ro gara 6774255) – Annullamento parziale delle determinazioni N. 192/2021 e N. 21/2023

Il giorno 2 (due) del mese di ottobre 2024, nella sede degli uffici di InnovaPuglia S.p.A., sita in Valenzano (BA) alla Str. Prov. Casamassima Km 3,

La Direttrice della Divisione SARPULIA

Visti

- il D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (nel seguito Codice);
- la Legge 24 Dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);
- il D. Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm.ii. Codice Amministrazione digitale;
- i poteri conferiti alla Direttrice della Divisione SARPULIA ing. Emilia Monaco, giusta procura notarile del 04/10/2023, repertorio 114425, raccolta 20322, con cui viene nominata procuratrice della società, per quanto di competenza, in virtù della deliberazione del Consiglio di amministrazione del 22/09/2023 Verbale n. 65.

Premesso che:

- con Bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 20.06.2017, InnovaPuglia S.p.A., in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Puglia, indicava una gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia (n.ro gara 6774255), ripartita in sei Lotti geografici, della durata di 36 mesi, con opzione di rinnovo di altri 36 mesi, oltre 12 di eventuale proroga tecnica;
- la procedura di gara veniva definitivamente aggiudicata con determinazione D.G. n. 05 del 15.1.2020, rettificata con Determina DG del 26.10.2020, con la quale Tecnologie Sanitarie S.p.A., oggi Polygon S.p.A., veniva dichiarata aggiudicataria del Lotto n. 2 (per un importo di € 12.477.600,00) e del Lotto 5 (per un valore di € 7.357.500,00), mentre Althea Italia S.p.A. si collocava seconda in graduatoria;
- avverso l'aggiudicazione ed i successivi provvedimenti, ricorrevano, seppure per motivazioni differenti, sia la società Polygon che Althea Italia;
- con determinazione n. 192/SAR del 2021, InnovaPuglia portava a conclusione il procedimento amministrativo di verifica dei requisiti in capo a Polygon avviato a seguito della sentenza n. 4688/2022 e, ritenendo irrilevanti le misure di *self cleaning* adottate da Polygon, poiché adottate dopo la presentazione della domanda di partecipazione, riteneva sussistente l'ipotesi escludente ex art. 80, demandando alle ASL ogni determinazione di competenza;

- Polygon SpA ricorreva giudizialmente per l'annullamento della Determina SARPULIA n. 192 del 2021 *“nella parte in cui InnovaPuglia aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l'ipotesi escludente di cui all'art. 80 comma 5 ed inefficaci le misure di self cleaning nel frattempo adottate dall'impresa”*;
- con sentenza n. 4109/2024 pubblicata in data 7.05.2024, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso n. 7330 del 2022 proposto da Polygon S.p.A. per la riforma della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 1004 del 9 luglio 2022, che respingeva il ricorso di Polygon per l'annullamento della citata determinazione;
- il Collegio, con sentenza n. 4109/2024, ha annullato il provvedimento con conseguente obbligo conformativo della stazione appaltante di riesaminare le misure di *self cleaning* con efficacia retroattiva statuendo che *“l'effetto conformativo dell'annullamento dell'impugnata esclusione è, quindi, limitato al dovere della stazione appaltante di esaminare le misure di self-cleaning documentate dalla appellante e di pronunciarsi sulle stesse: solo all'esito di questo rinnovato segmento procedimentale, l'Amministrazione potrà decidere se adottare o meno un nuovo provvedimento di esclusione”*;
- InnovaPuglia, adempiendo all'obbligo disposto dal Consiglio di Stato, ha esaminato dettagliatamente le misure di *self-cleaning* attuate e documentate dalla società Polygon - anche con riferimento agli aggiornamenti prodotti dalla stessa Società in data 30.07.2024 - ritenendo confermato il profilo di sostanziale affidabilità ed integrità professionale della Società con effetto retroattivo ed immediato ai fini della corretta esecuzione del contratto oggetto di gara;
- successivamente alla revoca dell'aggiudicazione in favore di Polygon, InnovaPuglia avviava la verifica del possesso dei requisiti in capo alla società seconda graduata - Althea Italia S.p.A. - culminato con determinazione n. 021/SAR del 16/02/2023 di esclusione della stessa;
- Althea ha impugnato con due distinti ricorsi la determinazione n. SAR/021 con riferimento ai lotti nn. 2-5 e, successivamente InnovaPuglia S.p.A., Polygon e HC Hospital Consulting S.p.A., ricorrevano al Consiglio di Stato avverso le sentenze nn. 1322 e 1315;
- con le sentenze nn. 4111 e 4113 del 2024 il Consiglio di Stato definiva i giudizi di appello proposti da Althea Italia S.p.A. avverso le pronunce n. 1322/2023 (riferita al lotto 2) e n. 1315/2023 (riferita al lotto 5), rese in primo grado dal Tribunale Amministrativo, riconoscendo l'efficacia del provvedimento di esclusione di Althea adottato da InnovaPuglia (Det. SAR 0/21 del 16 febbraio 2023) in ragione della portata escludente di tipo “obbligatorio” della misura interdittiva cautelare ex art. 9, comma 2, lett. L.231/2001, e disponendo, a carico della stessa Stazione Appaltante, l'obbligo conformativo di riesaminare le misure di *self cleaning* applicate da Althea in relazione agli illeciti-presupposto della misura interdittiva stessa, nonché in relazione alle circostanze che hanno costituito i “gravi illeciti professionali” addebitati alla Società dalla Stazione Appaltante;
- più dettagliatamente, il CdS ha statuito che *“... il provvedimento va annullato con conseguente obbligo conformativo della stazione appaltante di riesaminare la materia alla luce dei criteri di indirizzo sopra illustrati. L'effetto conformativo dell'annullamento dell'impugnata esclusione è limitato al dovere della stazione appaltante di esaminare le misure di self-cleaning documentate da Althea e di pronunciarsi sulle stesse (rapportandone la rilevanza, naturalmente, anche alla causa escludente ex art. 80, comma 5, lett. f), d.lgs. n. 50/2016, in precedenza non considerata): solo all'esito di questo rinnovato segmento procedimentale, l'Amministrazione potrà decidere se adottare o meno un nuovo provvedimento di esclusione...”*;
- InnovaPuglia, in ossequio al disposto dell'Autorità Giudiziaria, ha esaminato le misure di *self-cleaning* adottate e documentate dalla società Althea - anche con riferimento agli aggiornamenti prodotti dalla stessa Società in data 26.08.2024 - e confermato l'affidabilità ed integrità professionale della SpA Althea Italia con effetto retroattivo ed immediato, rispetto al momento in cui le misure correttive sono state adottate, conformemente all'indirizzo interpretativo assunto dal CdS con le sentenze nn. 4111-4113/2024;

Rilevato che:

- l'istituto, di matrice normativa eurounitaria, è ammissibile, come confermato dalla pronuncia del CdS, sia nei casi in cui le vicende penali e le conseguenti misure di *self-cleaning* si riferiscano al periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'offerta e quella di aggiudicazione, sia nei casi in cui tali circostanze siano intervenute nella fase intercorrente tra l'aggiudicazione e la stipulazione della convenzione;

Considerato che:

- la Stazione Appaltante, all'esito delle pronunce richiamate nella premessa, ha riesaminato le misure adottate da ambedue le società - Polygon S.p.A. e Althea Italia S.p.A. - ritenendole idonee a garantire sufficiente immunità alle strutture aziendali ed evitare il reiterarsi di pratiche illecite e/o lesive della integrità ed affidabilità dell'operatore, confermando il profilo di affidabilità della Società, come da istruttorie documentate con verbali del 24.09.2024, agli atti d'ufficio, che ancorché non allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

DETERMINA

1. **di dare atto** che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. **di annullare parzialmente** la Determina 192/SAR del 2021 nella parte in cui ritiene inefficaci, con riferimento alla specifica procedura di gara, le misure di *self cleaning* adottate dalla società Polygon S.p.A., già Tecnologie Sanitarie;
3. **di annullare parzialmente** la Determina SAR/021 del 16/02/2023 nella parte in cui ritiene inefficaci le misure di *self cleaning* adottate dalla società Althea Italia S.p.A.;
4. **di confermare** consequenzialmente la determinazione del Direttore Generale n. 05 del 15.01.2020 nella parte dispositiva in cui determina di aggiudicare i Servizi integrati per la gestione di apparecchiature elettromedicali delle aziende sanitarie della Regione Puglia - (n.ro gara 6774255) a Tecnologie Sanitarie S.p.A., oggi Polygon S.p.A. con riferimento ai lotti n. 2 (CIG 7115231A5C) e n. 5 (CIG 7115272C31);
5. **di dare mandato** all'Ufficio Gestione Amministrativa di notificare la presente determina ai sensi di legge e alle aziende sanitarie beneficiarie della procedura;
6. **di dare mandato** agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questa stazione appaltante;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia – Sez. Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo;

Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 3 fasciate sarà:

- acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;
- pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del sito di InnovaPuglia S.p.A. salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016 /679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 e dal D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Modello Organizzativo Operativo sul trattamento dei dati di InnovaPuglia.

La Direttrice Divisione SARPULIA
Ing. Emilia Monaco